



**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL
RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI DI
PRIMA E SECONDA FASCIA
DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA,
EMANATO IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18
E 24 DELLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
94/20/CDA del 25 novembre 2020

Emanato con D.R. n. 220/20 del 26 novembre 2020

In vigore dal 27 novembre 2020

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL
RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA
DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA, EMANATO IN ATTUAZIONE DEGLI
ARTT. 18 E 24 DELLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Attivazione della procedura

**TITOLO I - COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ART. 18, COMMA 1,
LEGGE N. 240/2010)**

Art. 3 - Procedura selettiva

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Art. 5 - Commissione

Art. 6 - Svolgimento della procedura

Art. 7 - Termini del procedimento

Art. 8 - Chiamata del candidato

**TITOLO II - CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5
E 6, LEGGE N. 240/2010)**

Art. 9 - Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010)

Art. 10 - Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010)

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 12 - Norme di rinvio

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e del Codice Etico dell'Università Europea di Roma, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6 della l. n. 240/2010, in particolare:

- a) la procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 della l. n. 240/2010;
- b) la chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della l. n. 240/2010.

Art. 2

Attivazione della procedura

1. Nei limiti dei posti previsti dalla programmazione triennale d'Ateneo, ciascun Dipartimento, valutate le esigenze didattiche e di ricerca e sentito il Corso di studio interessato, propone al Senato Accademico, tramite il Rettore, la copertura di posti di ruolo di prima e seconda fascia.
2. Nella proposta del Consiglio di Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura con adeguata motivazione della scelta:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della l. n. 240/2010;
 - b) chiamata diretta previa valutazione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della l. n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3) lett.b) del predetto art. 24, i quali abbiano acquisito l'abilitazione scientifica nazionale;
 - c) chiamata riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 24, comma 6 della l. n. 240/2010.
3. La delibera di proposta deve altresì contenere l'indicazione:
 - a) della fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) del settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, individuati ai sensi del D.M. 29.7.2011,

n. 336 e del D.M. 12.6.2012, n. 159, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

- c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- d) per le procedure di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, le eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà valutato il profilo scientifico del candidato.
- e) per le procedure di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo: 1) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a dodici, secondo le disposizioni vigenti; 2) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento; 3) le modalità di accertamento della qualificazione scientifica delle competenze linguistiche del candidato;
- f) per le procedure di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, il nominativo del ricercatore che si intende chiamare, allegando il curriculum del candidato, una relazione sulla sua attività scientifica, didattica, didattica integrativa e sui servizi agli studenti.

4. Il Senato Accademico, esaminata la proposta pervenuta in relazione alle motivazioni addotte, la trasmette al Consiglio di Amministrazione corredandola di un suo parere.

5. Il Consiglio di amministrazione, considerato il parere espresso dal Senato Accademico, delibera in merito alla proposta presentata, previo accertamento della compatibilità con le risorse di bilancio previste.

TITOLO I

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

Art. 3

Procedura selettiva

1. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato sul sito web dell'Università Europea di Roma, e su quelli del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - f) il trattamento economico proposto;
 - g) il termine e le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di partecipazione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a quindici giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale;
 - h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che, in

- ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici;
- j) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - k) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - m) la previsione dello svolgimento di una prova didattica per i candidati che non siano già professori universitari di prima o di seconda fascia, ovvero non ricoprano una posizione equivalente in una università di altro Paese, o non abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 o non abbiano svolto, in qualità di ricercatore universitario a tempo indeterminato, nei tre anni accademici precedenti la data del bando, attività di insegnamento, acquisendo il titolo di professore aggregato.

Art. 4

Requisiti per la partecipazione

1. Alla selezione possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della l. n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della l. n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della l. n. 240/2010;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela

o affinità entro il quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Europea di Roma.

Art. 5

Commissione

1. Dopo la scadenza del bando, la Commissione è nominata dal Rettore, su proposta effettuata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, sulla base di una rosa di nominativi proposta dal Corso di Studio interessato.
2. La Commissione è composta, ove possibile, da un professore di ruolo dell'Università Europea di Roma e da due professori esterni. Per le chiamate dei professori di prima fascia, la Commissione deve essere composta da soli professori di prima fascia; per le chiamate dei professori di seconda fascia, almeno due dei membri della Commissione devono essere professori di prima fascia. La scelta dei componenti esterni è effettuata dal Rettore, sentito il Consiglio di Dipartimento, tra una rosa di nominativi proposta dal Corso di Studio interessato e composta da un numero di nomi almeno doppio rispetto al numero di commissari esterni. La lista deve essere corredata dai curricula vitae.
3. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori di elevata qualificazione scientifica, di norma appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Eventuali nomine di componenti della Commissione appartenenti ad un settore concorsuale diverso da quello oggetto della chiamata dovranno essere motivate dal Rettore nel provvedimento di nomina. In ogni caso, almeno uno dei componenti della Commissione dovrà appartenere al settore concorsuale oggetto della chiamata.
4. Possono fare parte della Commissione anche professori di atenei stranieri appartenenti ad un ruolo equivalente e in ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
5. Non possono far parte della Commissione professori che abbiano avuto o abbiano con uno o più candidati un interesse economico e/o professionale ovvero che siano coautori con uno o più di essi di un numero significativo di pubblicazioni. Non possono far parte della Commissione i professori

che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della l. n. 240/2010. Non possono altresì far parte della Commissione coloro che siano componenti in carica della Commissione Nazionale per l'Abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

6. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito web dell'Università Europea di Roma.
7. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente a tale termine, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine per l'eventuale ricusazione decorre dal momento in cui la causa è insorta. Dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
8. La Commissione, nella prima seduta, individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante e svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti, anche avvalendosi di strumenti di collegamento telematico che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
9. Nel caso di riunioni in modalità telematica, è necessario comunicare al responsabile del procedimento la data e l'ora di svolgimento delle stesse.
10. Al termine di ogni riunione telematica, viene redatto un verbale, che viene approvato seduta stante e sottoscritto dal commissario che materialmente lo ha redatto. Gli altri commissari provvederanno a stilare e a trasmettere telematicamente le dichiarazioni di adesione al verbale prodotto. Il componente designato consegna all'Ufficio copia cartacea del verbale che avrà debitamente firmato.
11. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione secondo la procedura di cui sopra.

In caso di sostituzione di un commissario ad atti già avviati, sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.

12. Per il funzionamento della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell'Università. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.
13. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 6

Svolgimento della procedura

1. La Commissione, nella prima seduta, in osservanza degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4 agosto 2011, n. 344, predetermina i criteri di massima per:
 - a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica;
 - b) la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.
2. Dopo aver predeterminato i criteri, ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.
3. Nell'ambito della procedura selettiva:
 - a) la personalità scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni presentate;
 - b) la produzione scientifica è valutata in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, dell'inerenza al settore concorsuale e all'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito il concorso. Costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato.
 - c) oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante sono valutate anche le competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze correlate allo svolgimento di insegnamenti in lingua straniera.
 - d) ulteriori criteri di valutazione sono costituiti da:

- (i) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle Università, con particolare rilievo per quelle svolte nell'Università Europea di Roma;
- (ii) l'attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- (iii) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università Europea di Roma;
- (iv) l'esperienza internazionale e/o la conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre a quella prevista dal bando;
- (v) gli indicatori bibliometrici, laddove possibile per i settori concorsuali nei quali ne è consolidato l'uso a livello internazionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344; nonché
- (vi) le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.

4. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, sul sito *web* dell'Università. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.

5. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, sull'attività didattica, e sulle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.

6. All'attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche possono essere attribuiti fino a un massimo di 50 punti su cento, di cui il 60% da attribuire alle pubblicazioni scientifiche:

a.1) Attività di ricerca - fino a un massimo di 20 punti:

- attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali a carattere competitivo - fino a un massimo di 8 punti (di cui fino a un massimo di 2 punti per ciascun progetto);
- attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione a progetti di ricerca a carattere non competitivo

- fino a un massimo di 4 punti (di cui fino a un massimo di 0,5 punti per ciascun progetto);
 - partecipazione a convegni nazionali in qualità di relatore - fino a un massimo di 4 punti;
 - partecipazione a convegni internazionali in qualità di relatore - fino a un massimo di 4 punti;
- a.2) Pubblicazioni scientifiche - fino a un massimo di 30 punti tenendo conto di
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con lo specifico profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica (impact factor o simili, ove riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento);
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- Per i settori, per i quali ne è consolidato l'uso a livello internazionale, l'Ateneo si avvale anche dei seguenti indicatori per la valutazione delle pubblicazioni e nella ripartizione del punteggio massimo di 30 punti, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - numero totale delle citazioni;
 - numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - "impact factor" totale;
 - "impact factor" medio per pubblicazione;
 - combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

7. All'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti possono essere attribuiti fino a un massimo di 20 punti su cento:
- attività didattica di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri così ripartita:
 - fino a un max di 12 punti per la titolarità di corsi o la assegnazione giusto contratto con Ateneo o centro di ricerca;
 - fino a un max di 3 punti per attività seminariale, o lezioni singole, in Master, Corsi di Perfezionamento o corsi assimilati;
 - fino a un max di 5 punti per esperienze didattiche all'estero.
8. Alle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: fino a un massimo di 20 punti su cento, di cui al massimo 10 punti su cento possono essere attribuiti al curriculum, comprensivo delle attività di coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università Europea di Roma, e dell'esperienza internazionale.
9. Nell'effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano prive di un codice internazionale ISSN o ISBN.
- 10 La Commissione procede successivamente, secondo le modalità definite nel bando, alla prova didattica per i candidati indicati all'art. 3, comma 2, lettera n), all'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando, esprimendo i relativi giudizi. La prova didattica, per i candidati indicati all'art. 3, comma 2, lettera n), sarà su un tema scelto dalla Commissione, inerente alle aree tematiche oggetto del bando. Per lo svolgimento della prova didattica, che non può essere espletata secondo modalità telematiche, la Commissione convoca i candidati con un preavviso non inferiore a 20 giorni di calendario. La prova didattica concorre alla valutazione complessiva dei candidati che la sostengono.

11. La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi per ciascun candidato e, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, indica il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto. I giudizi individuali espressi dai componenti stranieri della Commissione possono essere resi in una lingua comunitaria diversa da quella italiana. In tal caso viene acquisita una traduzione giurata in lingua italiana.

Art. 7

Termini del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina.
2. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva sui lavori svolti e tutti gli allegati.
3. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente ovvero a sostituire i componenti cui il ritardo sia imputabile.
4. La regolarità degli atti della procedura è accertata con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna all'Ufficio concorsi. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alla quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione con provvedimento motivato, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario, dispone l'annullamento degli atti della procedura.
5. Il decreto rettorale di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi collegiali sui candidati sono pubblicati sul sito web dell'Università Europea di Roma. Tale adempimento costituisce formale comunicazione per i candidati.

Art. 8

Chiamata del candidato

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento:
 - a) propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato idoneo. La delibera di proposta è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia; ovvero
 - b) delibera, con adeguata motivazione, di non procedere alla chiamata.
2. In caso di inerzia da parte del Consiglio di Dipartimento il Rettore concede un ulteriore termine di trenta giorni decorso il quale la procedura si ritiene comunque conclusa senza esito.
3. Non è possibile procedere alla chiamata del candidato idoneo che abbia un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
4. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera previo parere del Senato Accademico.
5. Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone con proprio decreto la chiamata del professore di I o di II fascia.
6. Il decreto del Rettore che dispone la chiamata determina la decorrenza giuridica della nomina, mentre la decorrenza economica scatta dall'effettiva presa di servizio presso il Dipartimento dove afferirà il professore chiamato.

TITOLO II

CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE N. 240/2010)

Art. 9

Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010)

1. In virtù di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della medesima l. n. 240/2010 già in servizio presso l'Università Europea di Roma, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della l. n. 240/2010, alle funzioni di seconda fascia, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta ai sensi dell'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010 con le modalità di seguito indicate.
2. L'idoneità conseguita ai sensi della l. n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.
3. Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata diretta di professori di seconda fascia, sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.
4. Nel corso del terzo anno del contratto, il Consiglio di Dipartimento, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dà avvio alla procedura di valutazione del titolare del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della l. n. 240/2010, il quale abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa legge per il settore concorsuale indicato nella delibera di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) del presente Regolamento, ovvero per uno dei settori concorsuali compresi nel macrosettore, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato e, in caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La delibera del Consiglio di Dipartimento è adottata in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, e di essa viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato anche in via telematica. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sul sito web dell'Università Europea di Roma.

5. Una volta comunicato l'avvio della procedura di valutazione all'interessato, il Rettore, su proposta effettuata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, sulla base di una rosa di nominativi proposta dal Corso di Studio interessato, nomina una Commissione di valutazione secondo le modalità dell'art. 5 del presente Regolamento.
6. La valutazione riguarda l'attività di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della l. n. 240/2010 certificata dalle relazioni tecnico-scientifiche, nonché l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti quale risultante dai registri. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei precedenti rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto.
7. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010, del D.M. n. 344/2011 e del presente Regolamento, ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione valuta il ricercatore avendo riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) numero degli insegnamenti/moduli svolti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti, dall'Ateneo, degli insegnamenti/moduli svolti;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni ed al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa l'assistenza alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
8. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la Commissione valuta esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano prive di un codice internazionale ISSN o ISBN. La Commissione valuta inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione viene svolta, altresì, avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

9. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010 e del D.M. n. 344/2011, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 4 è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità internazionale di riferimento, dell'apporto del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, l'Ateneo si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - numero totale delle citazioni;
 - numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - "impact factor" totale;
 - "impact factor" medio per pubblicazione;
 - combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

10. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la Commissione può prevedere che sia oggetto di specifica considerazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella

valutazione di cui al primo periodo, la Commissione si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della l. n. 240/2010, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

11. La Commissione esprime la valutazione del ricercatore con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, precisandone l'esito positivo o negativo.
12. Il procedimento è disciplinato dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Regolamento.
13. Dopo l'approvazione degli atti, la valutazione della Commissione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web dell'Università Europea di Roma.
14. In caso di valutazione positiva, il Consiglio di Dipartimento, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del ricercatore titolare del contratto nel ruolo di professore di seconda fascia.
15. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere da parte del Senato Accademico.
16. Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone con proprio decreto la chiamata del professore alla scadenza del contratto da ricercatore art. 24, co. 3, lett. b) della l. n. 240/2010.

Art. 10

Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010)

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6 della l. n. 240/2010, il Consiglio di Dipartimento può deliberare di proporre la copertura di posti di professore mediante la tipologia di chiamata di cui all'art. 2, comma 2, lett. c). La procedura di chiamata è disciplinata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010 e può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia riservata a professori di seconda fascia e a ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito la corrispondente abilitazione scientifica nazionale.
2. La proposta del Consiglio di Dipartimento, redatta ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, è inoltrata al Senato Accademico, tramite il Rettore.
3. Il Senato Accademico, esaminata la proposta pervenuta in relazione alle motivazioni addotte, la

trasmette al Consiglio di Amministrazione corredandola di un suo parere.

4. Il Consiglio di amministrazione, considerato il parere espresso dal Senato Accademico, delibera in merito alla proposta presentata, previo accertamento della compatibilità con le risorse di bilancio previste.
5. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura di valutazione è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando di selezione per la chiamata di professore di prima o di seconda fascia, precisando il settore concorsuale e l'eventuale profilo con l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché gli ulteriori eventuali elementi di qualificazione ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura e la tipologia di impegno didattico e scientifico. Può essere altresì indicato l'eventuale limite al numero delle pubblicazioni da presentare, in ogni caso non inferiore a dodici, e l'eventuale indicazione circa le competenze linguistiche del candidato in relazione alle esigenze correlate allo svolgimento di insegnamenti in lingua straniera.
6. Il bando, che deve indicare le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, è reso pubblico per via telematica, mediante pubblicazione sul sito web dell'Università Europea di Roma. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a quindici giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web dell'Università Europea di Roma.
7. Unitamente alla domanda ogni candidato dovrà produrre il curriculum vitae comprensivo anche delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, le pubblicazioni scientifiche, e la documentazione relativa all'attività didattica e di ricerca ritenuta utile ai fini della valutazione.
8. Alle procedure relative ai posti di seconda fascia possono partecipare esclusivamente ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare esclusivamente i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione di prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura.
9. Dopo la scadenza del bando è nominata dal Rettore una Commissione di valutazione secondo quanto stabilito nell'art. 5 del presente Regolamento. L'attività della Commissione, per quanto

non espressamente previsto nel presente articolo, è disciplinata dal richiamato art. 5.

10. La Commissione, nella prima seduta, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum vitae comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica e di ricerca. Ai fini della predeterminazione dei criteri per la valutazione della qualificazione scientifica dei candidati, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 9, commi 7, 8 e 9 del presente Regolamento.
11. Dopo aver predeterminato i criteri, ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.
12. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, sul sito *web* dell'Università. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
13. La Commissione esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca.
14. Qualora vi sia una pluralità di candidati la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi esprimendo, oltre ai relativi giudizi di cui al comma 12, un giudizio complessivo su ogni candidato.
15. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando.
16. Alle procedure bandite ai sensi del presente articolo, si applica all'art. 7 del presente Regolamento.
17. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato idoneo. La delibera di proposta è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. In caso di inerzia da parte del Consiglio di Dipartimento il Rettore concede un ulteriore termine di trenta giorni, decorso il quale la procedura si ritiene comunque conclusa senza esito.
18. Non è possibile procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

19. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere da parte del Senato Accademico.
20. Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone con proprio decreto la chiamata del professore di I o di II fascia.
21. Il decreto del Rettore che dispone la chiamata determina la decorrenza giuridica della nomina, mentre la decorrenza economica scatta dall'effettiva presa di servizio presso il Dipartimento dove afferirà il professore chiamato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13.1 lett. p) (iii) dello Statuto, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico.
2. È emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Università. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Contestualmente alla sua emanazione è modificato il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e di II fascia, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010 emanato con D.R. n. 115/19 del 15 luglio 2019.
4. Le norme del presente Regolamento si applicano alle procedure bandite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento limitatamente alle fasi procedurali non ancora espletate.
5. Le pubblicazioni sul sito web di Ateneo effettuate ai sensi del presente Regolamento, hanno valore

di notifica a tutti gli effetti.

6. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 12

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.